



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2016

Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione
dei candidati alle cariche monocratiche

ONOREVOLI SENATORI. - La lunga e tumultuosa transizione dalla democrazia dei partiti alla democrazia degli elettori, attraversata da evoluzioni dell'assetto istituzionale e da una crescente personalizzazione della politica, è stata veicolata da processi spontanei e da fenomeni sociali inediti (complice la diffusione in larga scala delle nuove tecnologie), dando luogo a un mutamento dei meccanismi partecipativi dei cittadini alla vita politica. Nella prolungata assenza di una disciplina giuridica dei partiti, queste dinamiche hanno prodotto una degenerazione delle dinamiche della vita interna ai partiti da un lato, dall'altro i processi di partecipazione sono stati fin qui demandati pressoché interamente alla sperimentazione e all'autoregolamentazione.

Emblematico, a tale ultimo proposito, è il caso delle elezioni primarie indette da partiti o coalizioni per la designazione dei candidati a determinate cariche elettive. Gli esperimenti fin qui messi in atto hanno evidenziato il contributo potenziale delle primarie alla vita democratica, ma hanno anche messo in luce i rischi e le controindicazioni che tale sistema può presentare se interamente demandato allo spontaneismo e al «fai da te».

La presa d'atto delle degenerazioni patologiche che hanno segnato la vita recente dei partiti politici italiani, le ricadute attese dalle modifiche introdotte con l'approvazione della nuova legge elettorale (il cosiddetto *Italicum*) e della riforma della II parte della Costituzione, rendono ancor più urgente la necessità di aprire finalmente il dibattito parlamentare al fine di introdurre nel nostro ordinamento regole chiare che trasformino la prassi in regola condivisa.

Il presente disegno di legge nasce dallo stralcio di una proposta di più ampio respiro che aveva l'obiettivo di proseguire lungo la strada dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, già intrapresa dal Governo Letta. Il disegno di legge originario era stato pensato alla luce della profonda convinzione che il dibattito sulle primarie potesse difficilmente prescindere da un più generale ragionamento sulla migliore via per coniugare istituti di trasparenza e garanzia nella vita interna dei partiti, con la salvaguardia di una concezione liberale degli stessi. Questa visione si è però scontrata con una diversa organizzazione dei lavori parlamentari. La scelta, ispirata dalle forze di maggioranza, di far procedere «attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» e «primarie» su due binari paralleli, che si incroceranno solo grazie alla tradizionale navetta tra le Camere, ha reso necessario lo stralcio dal testo precedentemente depositato del capo I: quello in cui è contenuta la disciplina di dettaglio delle primarie.

Il disegno di legge si compone di quindici articoli e regola la prassi delle primarie elevandole a strumento esplicitamente previsto dall'ordinamento, ancorché facoltativo, e fissando con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti e le coalizioni dovranno attenersi qualora intendano farvi ricorso.

L'articolo 1 riguarda la designazione dei candidati alle cariche monocratiche (presidente di regione e sindaco) per le quali è prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, e anche la designazione delle persone indicate come «capo della forza politica» (ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-

zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) che concorrono all'elezione della Camera dei deputati (sostanzialmente le persone proposte, in caso di vittoria elettorale, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, in base al nuovo sistema elettorale). Inoltre, dato che la nuova legge elettorale prevede il premio alla lista e non alla coalizione, si prevede di estendere la disciplina anche al caso in cui più partiti intendano promuovere una lista unitaria di coalizione. Si stabilisce, inoltre, che le stesse abbiano luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo della carica alla quale si riferiscono.

L'articolo 2 ribadisce che alle elezioni primarie si applichino tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali.

L'articolo 3 tratta di diritto di elettorato attivo, disponendo che lo stesso spetti agli iscritti al partito politico promotore delle primarie, residenti nel territorio interessato dalla competizione elettorale, nonché ai sostenitori del partito stesso che abbiano provveduto a iscriversi in un apposito registro. In caso di coalizioni di liste o di liste di coali-

zione, il diritto di elettorato attivo evidentemente spetterà agli iscritti ai partiti componenti la coalizione promotrice. Si inserisce, infine, il divieto di partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni in occasione della medesima scadenza elettorale.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità e i tempi di nomina delle Commissioni elettorali da parte degli organi di partito competenti, rimandando alla stesura di appositi regolamenti.

L'articolo 6 definisce le modalità di deposito delle liste degli aventi diritto al voto e i relativi controlli, mentre il successivo articolo 7 ne disciplina eventuali ricorsi.

Gli articoli 9 e 10 sanciscono tempi e modi di presentazione delle candidature alle elezioni primarie, criteri di esclusione e di ricorso; gli articoli 11, 12 e 13 riguardano lo svolgimento delle operazioni di voto e di proclamazione dei candidati.

L'articolo 15, infine, contempla il caso in cui le primarie di coalizione vedano impegnati diversi partiti o movimenti nella selezione dei candidati alle cariche monocratiche.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Elezioni primarie)

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di presidente della giunta regionale e di sindaco, per le quali è prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i partiti e le coalizioni di partiti, nonché i partiti che intendono presentare liste unitarie di coalizione, possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le elezioni primarie di cui al comma 1 hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per la elezione della Camera dei deputati.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepo- nendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per la elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

Art. 2.

(Applicabilità delle norme vigenti)

1. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in materia di elezioni e reati elettorali, in quanto compatibili.

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni primarie gli iscritti al partito e i cittadini sostenitori del partito che siano residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.

2. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito organizzatore delle elezioni primarie.

3. In caso di elezioni primarie di coalizione, i cittadini debbono essere iscritti ad uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti nel registro dei sostenitori di uno dei medesimi partiti.

4. È vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.

Art. 4.

(Commissioni elettorali)

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali e di settanta

giorni per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, disciplinano i criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito, di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I medesimi regolamenti prevedono altresì i criteri per la individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto sul sito *internet* ufficiale del partito.

Art. 6.

(Deposito delle liste degli aventi diritto al voto)

1. La commissione elettorale di partito territorialmente competente provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco è composto dagli iscritti e dai sostenitori che si siano iscritti nel registro di cui all'articolo 3, comma 2, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è depositato, entro il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

3. Nei quindici giorni successivi al deposito, la cancelleria del tribunale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto elettorale degli iscritti negli elenchi.

4. La cancelleria verifica altresì che nessuno degli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto sia contemporaneamente

iscritto ad un altro elenco per partecipare ad un'altra elezione primaria organizzata per la medesima scadenza elettorale.

5. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria le comunica alla commissione elettorale, la quale provvede a correggere e a pubblicare l'elenco degli aventi diritto al voto sul sito *internet* ufficiale del partito.

Art. 7.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali)

1. Avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è possibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco, ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale di partito territorialmente competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

Art. 8.

(Presentazione delle candidature alle primarie)

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale di partito territorialmente competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un

numero di iscritti al partito definito dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, con firme autenticate.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima consultazione primaria.

Art. 9.

(Esclusione delle candidature)

1. La commissione elettorale competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 8.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 10.

(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura)

1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 9, l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale di partito territorialmente competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale competente, responsabile della esecuzione.

Art. 11.

(Operazioni di voto)

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano i criteri per la fissa-

zione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

Art. 12.

(Chiusura delle operazioni di voto)

1. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

Art. 13.

(Proclamazione dei candidati designati)

1. La commissione elettorale di partito territorialmente competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

Art. 14.

(Ricorso avverso la proclamazione dei designati dalle primarie)

1. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

Art. 15.

(Primarie di coalizione)

1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.

2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni primarie.

3. Alle elezioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle previsioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dalle rispettive norme statutarie.

